



## *Giunta Regionale della Campania*

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. Barretta Antonello**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>102</b>	<b>13/05/2020</b>	<b>17</b>	<b>9</b>

Oggetto:

***D. Lgs. 152/06, art. 208 e ss.mm.ii. - Modifica non sostanziale di un impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi, sito alla frazione Trinita' in Localita' Sant'Angelo nel Comune di Sala Consilina (Sa).***

***Ditta DETTA S.p.A., con sede legale in Via Nazionale n. 593 nel Comune di Padula (Sa).***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che la ditta Detta S.p.A., con sede legale in Via Nazionale n. 593 nel Comune di Padula (Sa), è titolare, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.:

- del D.D. n. 82 del 19/03/2015 per l'esercizio dell'impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi, alla frazione Trinità in Località Sant'Angelo nel Comune di Sala Consilina (Sa);
- del D.D. n. 278 del 10/12/2018 di modifica sostanziale;
- del D.D. n. 152 del 18/06/2019 di modifica non sostanziale, rettificato con D.D. n. 156 del 19/06/2019;

**CONSIDERATO** che:

- il sig. Detta Ernesto, nato a Padula (Sa) il 05/03/1949, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della "Detta S.p.A.", ha fatto istanza di modifica non sostanziale dell'impianto acquisita in data 30/03/2020 - prot. 0176027;
- in data 20/04/2020 - prot. 0196929 la scrivente U.O.D. ha fatto richiesta di integrazioni alla ditta;
- in data 11/05/2020 - prot. 0222473 è stata acquisita la predetta documentazione integrativa da parte della ditta in parola;

**PRESO ATTO** che la richiesta di modifica dell'impianto de quo consiste:

1. nell'eliminazione del codice EER 17.03.02;
2. nell'inserimento del codice EER 02.01.99, identificato così come descritto con la decisione del Tribunale di Napoli – Sezione Penale GIP n° 1135 del 10/06/2015 e successivamente ribadita dal TAR – Sezione staccata di Salerno (Seconda Sezione) con la sentenza n° 1128 del 20/07/2018, per le operazioni di recupero R13 ed R10;
3. nella redistribuzione dei quantitativi senza alcun incremento della capacità di trattamento complessiva già autorizzata;

**PRESO ATTO** che è stata acquisita la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 3 della L.R. n. 59/2018;

**RITENUTO**, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, poter procedere all'autorizzazione di modifica non sostanziale dell'impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi, proposto dalla ditta Detta S.p.A. ;

**CONSIDERATO** che dal funzionario istruttore incaricato e dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

**VISTA** l'espressa dichiarazione di regolarità, resa con nota del 13/05/2020 dal Responsabile di Posizione di Staff competente, di assenza di conflitto d'interesse per il presente procedimento, per quanto espresso in premessa che qui si intende di seguito integralmente richiamato;

**VISTO:**

- il D. Lgs. n. 152/06;
- la D.G.R.C. n. 8/19;
- la L.R. n. 14/16;
- la Circolare MATTM UL/2005/5205 del 15 Luglio 2005;

## DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

**AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta Detta S.p.A., con sede legale in Via Nazionale n. 593 nel Comune di Padula (Sa), alla modifica non sostanziale dell'impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi, ubicato alla frazione Trinità in Località Sant'Angelo nel Comune di Sala Consilina (Sa), consistente:

1. nell'eliminazione del codice EER 17.03.02;
2. nell'inserimento del codice EER 02.01.99, identificato così come descritto con la decisione del Tribunale di Napoli – Sezione Penale GIP n° 1135 del 10/06/2015 e successivamente ribadita dal TAR – Sezione staccata di Salerno (Seconda Sezione) con la sentenza n° 1128 del 20/07/2018 a seguito di ricorso proposto dalla "Doria SpA" di al n° 696/2017 del Registro Generale, per le operazioni di recupero R13 ed R10;
3. nella redistribuzione dei quantitativi senza alcun incremento della capacità di trattamento complessiva già autorizzata.

**PRECISARE** che:

1. la ditta Detta S.p.A. potrà effettuare presso l'impianto le operazioni di recupero R13, R10 ed R5, di cui all'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, così come definite dalla vigente normativa in materia, per i codici CER, quantità e volumi di seguito riportati nelle tabelle allegare al presente provvedimento (**allegato 1**), così come modificate;
2. relativamente al codice EER 02.01.99 lo stesso venga identificato così come descritto con la decisione del Tribunale di Napoli – Sezione Penale GIP n° 1135 del 10/06/2015 e successivamente ribadita dal TAR – Sezione staccata di Salerno (Seconda Sezione) con la sentenza n° 1128 del 20/07/2018 a seguito di ricorso proposto dalla “Doria SpA” di al n° 696/2017 del Registro Generale;
3. per le attività di riqualificazione della cava, ubicata alla frazione Trinità in Località Sant'Angelo nel Comune di Sala Consilina, la ditta resta assoggettata ai provvedimenti autorizzativi rilasciati dal competente Genio Civile di Salerno.

**EVIDENZIARE** che:

**a)** ai sensi del comma 1, dell'allegato D alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore, assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE;

**b)** il deposito temporaneo dovrà essere effettuato in conformità dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. n. 152/06.

**STABILIRE** che il rifiuto classificato con il codice [02.01.99]:

- sottoposto all'operazione di recupero [R13] ed [R10], può essere utilizzato nelle operazioni di ricomposizione ambientale della cava, previa esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale, in conformità all'allegato 3 del D.M. 05/02/98;
- potrà essere conferito all'impianto previa presentazione dell'autocertificazione, allegata al presente provvedimento (**allegato 2**), allo scopo di dimostrare la perfetta conformità con quanto disposto dalla sentenza del Tribunale di Napoli, successivamente ribadita dal TAR – Sezione staccata di Salerno (Seconda Sezione).

**CONFERMARE** tutte le condizioni e prescrizioni contenute nei decreti in premessa citati, che non siano in contrasto con il presente provvedimento, ivi compresa la scadenza dell'autorizzazione prevista per il 19/03/2025.

**PRECISARE** che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica, nonché in materia di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011.

**FAR PRESENTE** che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

**NOTIFICARE** a mezzo pec il presente decreto alla ditta Detta S.p.A. al seguente indirizzo: “dettaspa@pec.it”.

**TRASMETTERE** copia del presente decreto alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Sala Consilina (Sa), all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Salerno, all'ASL Salerno, al Comando Provinciale dei VV.F. di Salerno, alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti ARPAC, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

**INVIARE** il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dr. Antonello Barretta